



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 74 del
21/11/1998**

Modificato con:

- Del. C.C. n. 7 del 16/02/1999
- Del. C.C. n. 8 del 26/01/2000
- Del. C.C. n. 3 dell'11/01/2005
- .Del. C.C. n. 34 del 30/04/2007
- .Del. C.C. N 38 del 17/06/2013

SOMMARIO:

Art. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2-GESTIONE DEL CANONE.....	3
Art. 3-OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	3
Art. 4-OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	3
Art. 5-OCCUPAZIONI D'URGENZA	3
Art. 6-DOMANDA DI CONCESSIONE	3
Art. 7-CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	4
Art. 8-ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	4
Art. 9-RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO.....	4
Art. 10-TITOLARE DELLA CONCESSIONE.....	5
Art. 11-RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	5
Art. 12-OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	5
Art. 13-REVOCA DELLA CONCESSIONE	5
Art. 14-SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....	5
Art. 15-MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE	6
Art. 16-DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	6
Art. 17-CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO E RIPRISTINO.....	6
Art. 18-OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI	6
Art. 19-MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	7
Art. 20-OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI	7
Art. 21-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	7
Art. 22-ESPOSIZIONE DI MERCE.....	7
Art. 23-POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI.....	7
Art. 24 PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI	7
Art. 25- OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO.....	8
Art. 26-OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE	8
Art. 27-OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI	8
Art. 28-CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	8
Art. 29-OGGETTO DEL CANONE.....	8
Art. 30-SOGGETTO ATTIVO.....	8
Art. 31-SOGGETTO PASSIVO.....	9
Art. 32-TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE.....	9
Art. 33-COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE	9
Art. 34-PAGAMENTO DEL CANONE.....	10
Art. 35-CONTROLLI RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI.....	10
Art. 36-VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	10
Art. 37-RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	10
Art. 38-ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI	11
Art. 39-SANZIONI ED INTERESSI.....	11
Art. 40-FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	11
Art.41-CONTENZIOSO.....	12
Art. 42-ENTRATA IN VIGORE.....	12

ALLEGATO N.1 ..TARIFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.

ALLEGATO. N 2 .CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree mercatali attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerato comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati (solo per i comuni con più di diecimila abitanti).

Art. 2-GESTIONE DEL CANONE

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone, istituito ai sensi dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal Comune.

2. Tuttavia qualora il comune lo ritenga più conveniente può affidare in concessione la gestione del canone in conformità alle vigenti disposizioni di Legge. Al concessionario spettano le attribuzioni di gestione del canone previste dal presente regolamento ed i versamenti del canone devono essere operati sul conto corrente intestato allo stesso.

Art. 3-OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni, di cui al comma precedente, si suddividono in permanenti e temporanee

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti -

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del venti per cento.

Art. 4-OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive dei beni di cui all'art. 1, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 5-OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. Il comune provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art. 6-DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art.1, deve produrre apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione. La domanda, redatta in bollo, diretta al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio protocollo. Questo ne inoltrerà copia agli uffici interessati a norma del vigente regolamento di organizzazione interna.

2. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda deve essere esaminata nei termini di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 7-CONTENUTO DELLA DOMANDA

1 - La domanda di cui al precedente articolo deve contenere .-

- a) generalità o denominazione / ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale, o partita iva del richiedente;
- b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art.1, dei quali è richiesta l'occupazione;
- e) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
- e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le, prescrizioni del presente regolamento;
- t) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione , se richiesta dal comune.

2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e regolamenti.

3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda,, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.

4 E' necessario riportare, nella domanda gli estremi di eventuali necessarie concessioni od autorizzazioni edilizie.

5. Relativamente alle occupazioni temporanee, la procedura sarà la seguente:

- a) redazione della richiesta in bollo, su moduli predisposti dal comune;
- b) rilascio della relativa concessione, previa istruttoria a cura e firma del responsabile dell'ufficio competente nel merito della richiesta, a termini di regolamenti interni;
- c) pagamento del canone dovuto a norma e con le modalità di cui agli artt 32 e 33 presente regolamento, allegando la relativa documentazione.

Art. 8-ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di integrazioni documentali, il comune invita il richiedente a fornire ogni elemento ritenuto necessario per l'esame,

2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione,

3. Nell' istruttoria della domanda, condotta con acquisizione dei necessari pareri tecnici interni , si tiene conto delle esigenze di sicurezza, ed igiene pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole materie.

4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere od impianti che comportano il ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, di un importo pari al cinquanta per cento delle presunte spese di ripristino

Art. 9-RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. Gli uffici comunali competenti, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi di cui all'articolo 1.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, la determinazione del canone dovuto in base alla tariffa di cui all'allegato n, 1 , al presente regolamento, nonché le modalità di pagamento.

2 . Il comune può richiedere , a titolo di garanzia, una fideiussione bancaria o Assicurativa nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione del luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale,

3 , La liberazione dalle garanzie richieste è subordinata al parere favorevole del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

4, Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.

5. La concessione viene accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza del Sindaco. L'ufficio competente invita il richiedente al ritiro della concessione, L'eventuale diniego deve essere comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10-TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi subconcessione.

2. E' ammesso il subentro nella concessione , dietro apposita preventiva domanda al comune.

Le domande dei soggetti richiedenti il subentro, a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno esaminate con priorità.

Art. 11-RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare domanda nel termine perentorio di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione in atto.

2. La disdetta volontaria , non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

Art. 12-OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o regolamento, prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e gestire correttamente ogni opera da realizzare.

3. Il concessione ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in condizioni di ordine , pulizia ed igiene l'area occupata, tramate appositi contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici comunali.

Art. 13-REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. - Il comune può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, nonché per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover corrispondere alcun indennizzo.

Art. 14-SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione.

Art. 15-MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

1. La revoca o la sospensione della concessione, sono disposte con ordinanza del Sindaco, recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al titolare ,

2. La revoca comporta la proporzionale restituzione del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, su domanda del titolare.

Art. 16-DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Al verificarsi di una sola delle seguenti cause, il concessionario decade dalla concessione per: inadempienza o violazione delle condizioni prescritte nella concessione, mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa dovuta, inosservanza di leggi o di regolamenti, danni alle proprietà comunali, mancata occupazione entro due mesi ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.

2. La concessione si estingue nei seguenti casi:

a) scadenza del termine;

b) rinuncia del concessionario;

e) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero per estinzione della persona giuridica;

d) per intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario.

Art. 17-CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO RIPRISTINO

1. Il comune può disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso la Polizia Municipale o appositi incaricati.

2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, devono risultare da processo verbale di contestazione degli addebiti con indicazione delle relative sanzioni.

3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi al contenuto dell'atto di concessione.

4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dalla occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 18-OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI

1. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentito dall'autorità comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti, ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 19-MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di manutenzione necessaria per mantenere in buono stato i luoghi occupati, che devono essere restituiti al comune, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione .
- 2 . Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche, e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

Art. 20-OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

1. I suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure simili, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e di altre Autorità, In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.
- 2• Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui all'art. 1 , è di competenza del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 21-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 22-ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di tipo pubblico, è soggetta a concessione comunale purché non in contrasto con le norme di igiene pubblica. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui all'art. 1, è di competenza dell'ufficio attività produttive.

Art. 23-POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dalla Polizia Municipale. L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'Ufficio attività produttive, cui compete il rilascio della relativa concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante, devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

Art. 24 PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente. Non si considera passo carrabile quell'accesso segnalato, mediante l'apposizione a cura diretta di persone o enti diversi dal comune,- di Belle scritte o altri segni distintivi apposti su portoni, cancelli o altri passaggi.

2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa concessione, sono di competenza dell'ufficio edilizia privata, ovvero di altri uffici competenti.

Art. 25- OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Art. 26-OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE

1. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico "taxi", nelle aree a ciò destinate, il canone è commisurato alla singola superficie assegnata, Il rilascio della concessione relativa spetta all'ufficio attività produttive,

Art. 27-OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI

1. E' vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero tutte le aree di visibilità. La concessione è rilasciata dall'Ufficio viabilità,

2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative ed in particolare il Nuovo Codice della Strada con il relativo regolamento di esecuzione.

3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, polizia ed igiene urbana , nonché della circolazione stradale.

4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.

5. Il rilascio della relativa concessione è di competenza dell'ufficio viabilità,

Art. 28-CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o temporaneo, del luoghi di cui all'art. 1, avente il contenuto previsto dall'art.9.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui all'articolo 32 del presente regolamento. E canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29-OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 30-SOGGETTO ATTIVO

1.- Per le occupazioni, così come definite all' articolo 1, del presente regolamento, effettuate nel territorio del comune di Castellarano, il canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione del canone sono effettuati direttamente dal comune.

Art. 31-SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione , nonché dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla Superficie utilizzata.

Art. 32-TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari
- b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in ragione alle modalità dell'occupazione
- e) durata dell'occupazione
- d) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza ,come individuate nell'allegato n. 2 al presente regolamento, **aggiornato annualmente con delibera di Giunta Comunale**

2. Per ogni singola tipologia di occupazione, le relative tariffe , sono contenute nell'allegato n.1, **aggiornate annualmente con delibera di Giunta Comunale**

3. Le tariffe di cui al comma precedente sono aggiornate **annualmente** entro il **termine di approvazione del bilancio di previsione** ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Ai fini della commisurazione del canone, si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di, delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.

Art. 33-COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1 viene determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
	I° E 2° CATEGORIA
1) spazi sovrastanti e sottostanti	1,2
2) manifestazioni politiche	1,25
3) distributori di beni e carburanti	1,4
4) impianti pubblicitari	1,2
5) attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	1,4
6) venditori ambulanti	1,4
7) lavori edili	1,2
8) cavi condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1,2

Art. 34-PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale, intestato alla tesoreria del comune di Castellarano, a disposizione degli interessati presso l'ufficio Ragioneria e la Polizia Municipale, entro trenta giorni dal ritiro della concessione.
2. Relativamente al canone dovuto per le concessioni di durata inferiore all'anno, il pagamento va eseguito con le modalità di cui al comma 1, entro giorni sette dal ritiro della stessa.
3. " Il pagamento del Canone non è dovuto per importi inferiori a € 1,00"

Art. 35-CONTROLLI RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. I controlli sono eseguiti, d'iniziativa, dalla Polizia Urbana e dagli uffici competenti a norma di regolamento interno, di concerto con il funzionario responsabile della gestione del canone, ovvero su richiesta di quest'ultimo.
2. La riscossione coattiva avviene con le modalità ed ai sensi del R.D.L. del 14 aprile 1910 n.639.
3. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33.

Art. 36-VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le variazioni della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee, vengono così stabilite:
 - a) riduzione di 35% per occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;
 - b) riduzione del 50 per cento per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) riduzione del 50 per cento per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - d) riduzione del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Si intende ricorrente, quando si verifica per più di due volte per anno;
 - e) riduzione del 80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - f) riduzione del 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - g) riduzione del 90 per cento per le occupazioni superiori a mille metri quadrati di superficie.

Art. 37-RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le riduzioni della tariffa per occupazioni permanenti vengono così fissate:
 - a) Riduzione del 35 per cento per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
 - b) Riduzione del 90 per cento per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati di superficie;
 - c) La riduzione del 50 per cento per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
2. Inoltre, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è prevista una speciale misura di tariffa pari a € 0,78 per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a € 516,46. Gli importi di cui ai periodi precedenti, sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Castellarano, recante quale causa l'indicazione del presente articolo.

Art. 38-ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti di cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- d) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale, e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g.) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli Interessati.

2, Sono esclusi dall'applicazione del canone:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e sia posti in contenitori facilmente movibili;
- c) i balconi;
- d) i passi carrai;
- e) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche appositamente adibite;
- f) le occupazioni temporanee con tende o simili fisse o retrattili;

Art. 39-SANZIONI ED INTERESSI

1. in caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% , considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile , mentre le occupazioni abusive temporanee sui presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento , redatto da competente pubblico ufficiale.

2. in caso di mancato pagamento integrale o parziale del canone dovuto in seguito al rilascio di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al primo comma , né superiore al doppio della stessa.

3. Il termine decadenziale per l'invio di atti di accertamento è di anni 5 (cinque) ai sensi dell'art. 2948 del C.C..

4 Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.aprile 1992 n. 285.

5. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali nella misura stabilita per legge.

Art. 40-FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura la riscossione coattiva.

2.in caso di gestione attraverso concessionario gli adempimenti di cui al comma 1 sono in capo allo stesso

Art.41-CONTENZIOSO

Ogni controversia relativa al procedimento amministrativo di concessione è di competenza del giudice amministrativo ; ogni controversia relativa all'applicazione del canone è di competenza del giudice ordinario.

Art. 42-ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione

ALLEGATO N. 1

**TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
VEDERE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO
PUBBLICATA ANCHE NELLA SEZIONE TRIBUTI DEL SITO.**

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1° CATEGORIA

- PIAZZA LIBERTA'
- PIAZZA S. ANNA
- PIAZZA S. PERTINI
- PIAZZA XX LUGLIO
- PIAZZA CAIROLI
- Q.RE DON REVERBERI
- VIA A. FOGAZZARO
- VIA A. FRANK
- VIA ADA NEGRI
- VIA ADDA
- VIA ADIGE
- VIA ALIGHIERI
- VIA ALLEGRI
- VIA ARIOSTO
- VIA ARNO
- VIA B.CROCE
- VIA BACHELET
- VIA BAISO
- VIA BARACCA
- VIA BARBOLINI
- VIA BARCAIOLI
- VIA BARCAROLI
- VIA BATTISTI
- VIA BELLINI
- VIA BERTOLANI
- VIA BETTOLA
- VIA BINDI
- VIA BOIARDO
- VIA BOITO
- VIA BORA
- VIA BOTTICELLI
- VIA BUCA
- VIA C.PRODI
- VIA C. PANINI
- VIA C. A. DALLA CHIESA
- VIA CA' DE FII
- VIA CADIROGGIO fino ai civici 34 e 107 compresi
- VIA CAMPIANO
- VIA CARAVAGGIO
- VIA CARDUCCI
- VIA CASTELLO ROTEGLIA
- VIA CAVOUR

- VIA CHIAVICHE
- VIA CIMABUE
- VIA CIRCONDARIO
- VIA COLOMBO
- VIA COPERNICO
- VIA COPPI
- VIA COSTA
- VIA COVETTA (tressano)
- VIA CUSNA
- VIA D.PIETRI
- VIA DE AMICIS
- VIA DEL FARANDELLO
- VIA DELLE CAVE
- VIA DIETRO IL RIO
- VIA DODI
- VIA DON ILARIUCCI
- VIA DONIZZETTI
- VIA DORALE
- VIA ENRICO IV
- VIA E.SEGRE'
- VIA FALCONE
- VIA F. MAGELLANO
- VIA FARINI
- VIA FERMI
- VIA FIANDRE
- VIA FONTANA
- VIA FONTANINA
- VIA FOSCOLO
- VIA FREDDA
- VIA FUORI PONTE
- VIA FUCINI RENATO
- VIA GALVANI
- VIA GAROFALO
- VIA G. CHIERICI
- VIA G. DELEDDA
- VIA G. PIFFERI
- VIA G. RENI
- VIA G. ROSSA
- VIA G. UNGARETTI
- VIA G. D ANNUNZIO
- VIA GALILEI
- VIA GATTI
- VIA GIOTTO
- VIA GIOVANNI XXIII
- VIA GOZZANO
- VIA ISONZO
- VIA I MAGGIO
- VIA KENNEDY

- VIA L. SPALLANZANI
- VIA L. VIAPPIANI
- VIA LA TORRE
- VIA LEONARDO DA VINCI
- VIA LEOPARDI
- VIA LE VILLE CASALE fino al civico 28 e 17
- VIA M. DI CANOSSA
- VIA MACCHIAVELLI
- VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
- VIA MAESTA' NERA
- VIA MANGANELLA fino ai civici 11 e 50
- VIA MANTEGNA
- VIA MANZONI
- VIA MARCONI
- VIA MASCAGNI
- VIA MATTEOTTI
- VIA MAZZINI
- VIA MENOTTI
- VIA MERCATI
- VIA MICHELANGELO
- VIA MIGLIORINI
- VIA MOLINO ROTEGLIA
- VIA MONTADELLA fino al civico 27
- VIA MONTALE
- VIA MONTE
- VIA MONTE CROCE
- VIA MULINO
- VIA NEWTON
- VIA OBERDAN
- VIA PAPA GREGORIO VII
- VIA PASCOLI
- VIA PELLICO
- VIA PETRARCA
- VIA PIAVE
- VIA PIETRINI
- VIA PIRANDELLO
- VIA PUCCINI
- VIA RADICI IN MONTE
- VIA RADICI IN PIANO
- VIA RADICI NORD
- VIA RADICI SUD
- VIA RAFFAELLO
- VIA RANIERO
- VIA RESPIGHI
- VIA RIO BRANZOLA
- VIA ROCCA
- VIA RODARI
- VIA ROMA

- VIA RUBICONE
- VIA RUFFILLI
- VIA S. MARTINI
- VIA S.S. 486
- VIA SABA
- VIA SACRATI
- VIA SAN BIAGIO
- VIA SAN FRANCESCO
- VIA SAN MICHELE
- VIA SAN ROSPERO
- VIA SANTA CATERINA
- VIA SAURO
- VIA SERRAGLIO
- VIA STRADONE SECCHIA
- VIA TAGLIO
- VIA TASSO
- VIA TEVERE
- VIA TICINO
- VIA TINTORETTO
- VIA TIZIANO
- VIA TOBAGI
- VIA TOLOMEO
- VIA TORRE
- VIA TOSCHI
- VIA V. CARDARELLI
- VIA VERDI
- VIA VOLTA
- VIA VERGA
- VIA XXV APRILE
- VIALE DELLA PACE
- VIALE DELLA REPUBBLICA
- VIALE DON REVERBERI

2° CATEGORIA

VIA ARA MONTEBELLO
 VIA CADIROGGIO oltre i civici 34 e 107
 VIA CANICCHIO
 VIA MONTADELLA oltre il civico 27
 VIA GAVARDO
 17VIA LORANO
 VIA MANGANELLA oltre i civici 11 e 50
 VIA MONTEBABBIO
 VIA PRADIVIA
 VIA RIO ROCCA
 VIA RIO VIOLE
 VIA RONTANO
 VIA SAN VALENTINO
 VIA TELAROLO